Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 3 novembre 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI .0, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluogh Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Ricompense al valor di marina

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il nono ed ultimo comma dell'art. 87 della Costituzione;

Sentito il parere del Consiglio superiore di marina (adunanza del 9 gennaio 1951);

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Sono concesse le sottonotate decorazioni al valor di marina

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR DI MARINA

A VIVENTI

CAPONETTI Vincenzo fu Calogero, nato a Palermo il 10 maggio 1914, 2° nocchiere P., matricola 21772/Palermo:

« Delegato di spiaggia di piccolo centro, accortosi che un peschereccio in fase di rientro in porto, con tre persone a bordo, era stato capovolto da violenti ondate, non esitava ad accorrere in soccorso dei naufraghi, malgrado le avverse condizioni del tempo. Fallito un primo tentativo per il cattivo stato dell'imbarcazione prescelta, ne organizzava tempestivamente un secondo, prendendo il mare coadiuvato da due animosi. Dopo novanta lunghi minuti di lotta con gli elementi in furia, riusciva a raggiungere i naufraghi, traendone due in salvo, essendo nel frattempo il terzo scomparso nell'abisso. Nel corso del tragitto di ritorno, richiamava in vita uno dei due scampati, ricuperato in stato di asfissia. Esempio di coraggio, iniziativa, altruismo e perizia marinaresca ».

(Acque di Bosa Marina (Nuoro), 3 gennaio 1950)

BALZANO Gavino di Pietro, nato a Portotorres (Sassari) il 16 marzo 1933, pescatore, matricola 7135/Carloforte;

LORU Antonio fu Alfonso, nato a Bosa (Oristano) il 30 gennaio 1903, manovale:

« Accortosi che un peschereccio in fase di rientro in porto, con tre persone a bordo, era stato capovolto da violenti ondate, non esitava a seguire il delegato di spiaggia per accorrere in soccorso dei naufraghi con una imbarcazione, malgrado le avverse condizioni del tempo. Dopo novanta lunghi minuti di lotta con gli elementi in furia, riusciva a raggiungere i naufraghi, traendone due in salvo, essendo nel frattempo il terzo scomparso nell'abisso. Esempio di coraggio, altruismo e perizia marinaresca ».

(Acque di Bosa Marina (Nuoro), 3 gennaio 1950)

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955

EINAUDI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1955
Registro n. 34 Difesa-Marina, foglio n. 138. — MARTINI

(5639)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 agosto 1955, n. 982.

Revoca della dichiarazione di zona di endemia malarica per tre Comuni della provincia di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, numero 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e il decreto legislativo 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni di detto Alto Commissariato;

Visti i regi decreti 6 settembre 1902, n. 412 e 4 agosto 1904, n. 467, coi quali venivano, tra l'altro, dichiarate malariche le zone appartenenti ai comuni di Anguillara Veneta, Arzer Grande, Pontelongo;

Vista la proposta avanzata dal Prefetto di Padova, previo parere favorevole del Consiglio provinciale di sanità, di revoca totale delle dichiarazioni di zona malarica per i comuni di Anguillara Veneta, Arzer Grande, Pontelongo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Le dichiarazioni di zona di endemia malarica contenute nei regi decreti 6 settembre 1902, n. 412 e 4 agosto 1904, n. 467, relative ai comuni di Anguillara Veneta, Arzer Grande, Pontelongo, sono revocate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lurisia, addì 27 agosto 1955

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 102. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 agosto 1955, n. 983.

Approvazione ed esecutorietà dell'atto 30 aprile 1955 per la risoluzione della concessione della ferrovia Agnone-Pescolanciano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto reale 6 luglio 1911, n. 1258, con il quale fu approvato e reso esecutorio l'atto 7 giugno 1911 per la concessione di costruzione e di esercizio della ferrovia Agnone-Pescolanciano alla Società per la ferrovia Agnone-Pietrabbondanza-Pescolanciano;

Visto il decreto reale 29 agosto 1942, n. 1183, con il quale la Società Automobilistica Molisana fu riconosciuta, con effetto dal 1° luglio 1942, titolare della concessione della ferrovia, in luogo e vece della fallita Società per la ferrovia Agnone-Pescolanciano;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 14 giugno 1949, n. 410;

Visto il voto 19 luglio 1951, n. 200, della Commissione interministeriale di cui all'art. 12 della legge 14 luglio 1949, n. 410;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'atto stipulato il 30 aprile 1955 fra i delegati dei Ministri per i trasporti, per il tesoro e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed i legali rappresentanti della Società Automobilistica Molisana e della Società per la ferrovia Agnone-Pietrabbondanza-Pescolanciano per la risoluzione della concessione della ferrovia Agnone-Pescolanciano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lurisia, addì 27 agosto 1955

GRONCHI

SEGNI — ANGELINI — ANDREOTTI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 94. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1955, n. 984.

Cambiamento della denominazione del comune di San Daniele Ripa Po, in provincia di Cremona, in quella di « San Daniele Po ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di San Daniele Ripa Po (Cremona) n. 38, in data 10 luglio 1954, con la quale viene chiesto che l'attuale denominazione del Comune sia mutata in quella di « San Daniele Po »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Cremona, n. 8338, in data 13 dicembre 1954, con la quale è stato espresso parere in ordine alla cennata richiesta;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto del 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di San Daniele Ripa Po, in provincia di Cremona, è mutata in quella di « San Daniele Po ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lurisia, addì 31 agosto 1955

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 105. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1955, n. 985.

Trasferimento della sede municipale del comune di Tavagnacco, in provincia di Udine, alla frazione Feletto Umberto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Tavagnacco (Udine) in data 15 novembre 1953, n. 83, con la quale è stato chiesto di trasferire la sede municipale dall'attuale capoluogo alla frazione Feletto Umberto;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Udine in data 5 marzo 1955, n. 12, con la quale è stato espresso parere in ordine alla precitata richiesta;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto del 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La sede municipale del comune di Tavagnacco, in provincia di Udine, è trasferita dall'attuale capoluogo alla frazione Feletto Umberto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1955

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 104. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1955.

Autorizzazione alla Società per azioni « Docks Savonesi » per l'ampliamento dei Magazzini generali di Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1950, che autorizza la Società per azioni « Docks Savonesi » a gestire in Savona, via Saredo, 5, un Magazzino generale per merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate;

Vista la domanda presentata dalla suddetta Società per essere autorizzata a gestire, alle medesime condizioni dei locali già in esercizio, tre nuovi capannoni, costruiti sulla medesima area di via Saredo, 5, dei quali due ad un piano ed uno a due piani;

Visti i favorevoli pareri espressi al riguardo dalla Giunta della camera di commercio, industria e agricoltura di Savona, con delibera n. 5/179 del 20 giugno 1955, e dalla Direzione superiore della circoscrizione doganale di Savona, con la nota n. 2379 del 9 maggio 1955;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni « Docks Savonesi » è autorizzata a esercire in regime di Magazzino generale, pel deposito di merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate, i tre nuovi capannoni, di cui nelle premesse del presente decreto.

Pei depositi che verranno effettuati nei nuovi capannoni, come sopra autorizzati, si osserveranno le medesime condizioni regolamentari e tariffarie approvate per gli altri locali, attualmente gestiti, sempre in regime di Magazzini generali, dalla Società per azioni « Docks Savonesi », su citata.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 settembre 1955

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
MICHELI

p. *Il Ministro per le finanze*
PIOLA

(5728)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1955.

Concessione dell'aggio sui sali e tabacchi venduti alla speciale tariffa per provvista di bordo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio del sale e dei tabacchi, modificata con legge 3 gennaio 1951, n. 27;

Visto l'art. 139 del regolamento approvato con regio decreto 1° agosto 1901, n. 399, modificato con regio decreto 7 maggio 1908, n. 284;

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1934, numero 04/3762, che approva le istruzioni sulla vendita dei tabacchi per provvista di bordo;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 670, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2592, che modifica le disposizioni che regolano le facoltà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato in materia di vendita dei prodotti per l'esportazione e per la provvista di bordo;

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1949, che stabilisce la misura dello sconto sul prezzo dei sali e tabacchi per provvista di bordo;

Ritenuta la necessità di disciplinare tanto i prelevamenti di generi per provvista di bordo quanto la concessione di detti sconti, da corrispondersi sotto forma di aggio sulla speciale tariffa per provvista di bordo;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Articolo unico.

I prelevamenti dei generi venduti alla speciale tariffa per provvista di bordo possono essere effettuati direttamente presso i depositi di generi di monopolio autorizzati a tali vendite, esclusivamente dall'armatore, noleggiatore, ufficiale o altro impiegato di bordo, ovvero da rappresentanti autorizzati dal Monopolio, incaricati del servizio di provvista di bordo dei generi di monopolio in ciascun porto o aeroporto.

Soltanto ai rappresentanti autorizzati dal Monopolio, incaricati come innanzi, è concesso un aggio sulla speciale tariffa per provvista di bordo nella misura del 15 % per i sali e del 10 % per i tabacchi.

L'aggio è liquidato all'atto della vendita, a detrazione dell'importo dei suddetti generi di monopolio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 settembre 1955

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1955
Registro n. 3 *Monopoli, foglio n.* 27. — TAFURI

(5723)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1955.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 25 maggio 1953 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Firenze e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico

E' ricostituita nella provincia di Firenze, presso lo Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Mastrovito dott. Francesco, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro.

Calamandrei dott. Nello, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Ascani ing. Enrico, rappresentante del Genio civile;

Corsani prof. Gaetano, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Giovine per. agr. Luigi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Bacci Guglielmo, Lepri Silvio, Ristori Pietro, Montelatici Giulio, Bertoletti Gino, Faggi Gaetano e Capannelli Danilo, rappresentanti dei lavoratori;

Falletti dott. Pio Carlo, Einaudi avv. Mario, Giannoni dott. Giacomo e Ciampolini per. agr. Arsede, rappresentanti dei datori di lavoro;

Pucci Gaspero, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(5699)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1955.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona adiacente la Certosa del Galluzzo, sita nell'ambito dei comuni di Firenze, Scandicci e Impruneta.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Firenze per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza dell'11 marzo 1954 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona adiacente la Certosa del Galluzzo, sita nell'ambito dei comuni di Firenze, Scandicci e Impruneta;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato, ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo dei comuni di Firenze, Scandicci e Impruneta senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta, oltre a costituire, con le ville di Giogoli, dei Collazzi, degli Antinori, con la Pieve di Pozzolatico circondate di vegetazione, un complesso avente caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, offre altresì dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo dei colli della cerchia meridionale di Firenze;

Decreta:

La zona sita nel territorio dei comuni di Firenze, Scandicci e Impruneta, così delimitata: da nord partendo dal ponte all'asse sulla Greve (che segna il confine meridionale della zona vincolata delle colline a sud di Firenze), si percorre via della Greve fino al suo incontro con via Volterrana, poi questa sino a via de' Collazzi, poi via de' Collazzi sino alla Chiesa di San Cristoforo a Viciano, e di qui il confine segue una strada poderale segnata sulla carta al 25.000 I.G.M. che sfocia sulla strada nazionale fra il km. 92 e il km. 93. Il confine percorre la nazionale fino al bivio con via delle Rose percorre questa fino al bivio con via di Riboia, poi via di Riboia fino alla piazza della Pieve di Pozzolatico, e di qui via di Pozzolatico fino a San Felice ad Ema. Il bivio di via di Pozzolatico con via Gherardo Silvani segna la saldatura con la zona vincolata a sud di Firenze, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

La Soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che i comuni di Firenze, Scandicci e Impruneta provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 ottobre 1955

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Firenze

Estratto verbale

Il giorno 11 marzo 1954 nei locali della Soprintendenza ai monumenti in Palazzo Pitti, si è riunita la Commissione provinciale delle bellezze naturali di Firenze per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

1) (*Omissis*).

2) Proposta di notifica di una zona intorno alla Certosa del Galluzzo.

3) Varie.

(*Omissis*).

si dichiarano favorevoli all'inclusione nell'elenco delle cose da proteggere quali bellezze di insieme della zona compresa nei confini di cui all'allegato I, i signori: Raffaello Fagnoni, Alfredo Barbacci, Tomaso Del Vivo, Vannini Parenti Mario e Rucellai Bernardo. Conferma il suo voto contrario l'ingegnere Zoli Livio.

(5698)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1955.
Proroga della gestione commissariale della Compagnia portuale di Catania.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 189 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto Ministeriale 18 agosto 1954, con il quale il capitano di porto Giulio Cesare Rossini è stato nominato commissario straordinario della Compagnia lavoratori portuali di Catania per la durata di tre mesi a decorrere dal 19 agosto 1954;

Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1954, con il quale la predetta gestione commissariale è stata prorogata di mesi tre a decorrere dal 19 novembre 1954;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1955, con il quale la predetta gestione commissariale è stata ulteriormente prorogata di mesi sei a decorrere dal 19 febbraio 1955;

Visto il decreto Ministeriale 29 luglio 1955, con il quale il colonnello di porto Aurelio Bonaiuto, in sostituzione del capitano di porto Giulio Cesare Rossini destinato ad altri incarichi, è stato nominato commissario straordinario della Compagnia lavoratori portuali di Catania a decorrere dal 1° agosto 1955 fino al 18 agosto 1955;

Visto il decreto Ministeriale 18 agosto 1955, con il quale la predetta gestione commissariale è stata prorogata di mesi due a decorrere dal 19 agosto 1955;

Considerato che l'opera inerente al risanamento finanziario e alla normalizzazione del funzionamento della Compagnia non ancora ultimata, rende necessaria una ulteriore proroga della gestione commissariale;

Decreta:

La gestione commissariale della Compagnia lavoratori portuali di Catania disposta per tre mesi con decreto Ministeriale 18 agosto 1954, prorogata di altri tre mesi con decreto Ministeriale 18 novembre 1954, prorogata di altri sei mesi con decreto Ministeriale 18 febbraio 1955, prorogata di altri due mesi con decreto Ministeriale 18 agosto 1955, è ulteriormente prorogata di quattro mesi a decorrere dal 19 ottobre 1955.

Roma, addì 18 ottobre 1955

Il Ministro: CASSIANI

(5727)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1955.
Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, approvato con decreto in data 31 maggio 1939, e modificato coi decreti in data 12 novembre 1941, 29 gennaio 1946, 7 ottobre 1946, e 1° agosto 1947;

Vista la deliberazione in data 19 settembre 1955 della Commissione centrale di beneficenza, amministratrice della Cassa di risparmio anzidetta;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Lo statuto della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, è modificato secondo le variazioni di che al testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1955

Il Ministro GAVA

Modifiche al vigente statuto della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde - Milano

L'art. 2 dello statuto della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, è modificato come segue:

« La Cassa di risparmio ha per iscopo di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando ad essi conveniente collocamento; essa ha sede in Milano e svolge la propria azione a mezzo della Direzione centrale in Milano e delle dipendenze funzionanti nella stessa città e nei Comuni delle Provincie lombarde e finitime, nonchè delle altre che ritenesse di attivare in seguito, subordinatamente alle superiori autorizzazioni ».

L'art. 3, lettera *f*), è modificato come segue:

« la Sezione di credito agrario, istituita con decreto Ministeriale 15 dicembre 1927 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 1928) con un capitale di L. 1.500.000.000 conferito per intero dalla Cassa di risparmio, retta dallo statuto approvato con decreto Ministeriale 11 agosto 1951 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 27 agosto 1951 e modificato con decreto Ministeriale 4 dicembre 1953 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 15 dicembre 1953 ».

L'art. 9 viene integrato col seguente comma, inserito dopo il quarto:

« Il presidente, il vice presidente ed i commissari continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel quale scade il termine del rispettivo mandato. ».

L'art. 11, alle sottoindicate lettere, viene completato o modificato come segue:

lettera *f*): « sulle eventuali variazioni delle condizioni fissate dal presente statuto per i depositi e per i rimborsi, entro i limiti stabiliti dalle superiori autorità competenti o da accordi interbancari; »

lettera *i*): « sulla nomina degli altri dirigenti »;

lettera *l*): « sui ruoli organici, regolamento e trattamento del personale, nonchè sul collocamento a riposo e sulla rimozione del personale compreso negli stessi ruoli organici della Direzione centrale e delle dipendenze, pel quale è ammesso il diritto a pensione, giusta il regolamento; »

lettera *r*): « sulla nomina dei rappresentanti della Cassa di risparmio negli Istituti ed Enti di cui al comma precedente, nonchè in organizzazioni sindacali ed altre. ».

L'art. 16, oltre alla soppressione del testo contrassegnato con la lettera *o*), viene modificato, alle sottoindicate lettere, come segue:

lettera *c*): « l'apertura di nuove dipendenze e loro eventuale soppressione, nonchè la determinazione dei giorni e degli orari dei servizi di sportello; »

lettera *h*): « la concessione di sussidi per assistenza, beneficenza e pubblica utilità, quando ciascuno dei medesimi

non superi L. 2.000.000 entro l'anno per ogni singola istituzione sussidiata ed in complesso non si superino lire 200 milioni all'anno; »

lettera *i*): « l'assunzione e la cessazione degli impiegati e del personale di servizio della Direzione centrale e delle dipendenze, non riservate alla Commissione centrale; ».

In conseguenza della soppressione del suindicato testo della lettera *o*) del citato art. 16, i paragrafi successivi vengono poi rispettivamente e progressivamente contrassegnati con le lettere *o*), *p*), *q*), *r*), *s*), *t*), *u*), *v*), *y*).

Lo stesso art. 16 viene inoltre, all'ultimo comma, modificato come segue:

« Il Comitato esecutivo potrà delegare a un commissario l'approvazione e l'erogazione di determinate spese di ordinario rifornimento e manutenzione. ».

L'art. 17, secondo comma, è modificato come segue:

« Le adunanze sono valide quanto siano presenti almeno quattro dei suoi componenti; però per gli affari indicati alle lettere *f*), *n*), *o*), *p*), *q*), *r*) e *u*) dell'articolo precedente basta l'intervento di tre membri. ».

L'art. 18 è modificato come segue:

secondo comma: « Esso vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento di tutti i servizi della Cassa di risparmio; col consenso del Comitato esecutivo può incaricare di tale vigilanza per determinati rami di servizio alcuno fra i commissari. »;

quinto comma: « Il presidente ha pure facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio l'Istituto. ».

L'art. 19 viene modificato e completato come segue:

« Presso la Cassa di risparmio funziona un Collegio di tre sindaci, con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio. Essi sono nominati collegialmente dalle Amministrazioni provinciali e dal comune di Milano di cui all'art. 7.

I sindaci durano in carica un anno fino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili.

Non possono essere eletti alla carica di sindaci, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 del Codice civile e da altre disposizioni di legge.

Essi devono assistere a tutte le adunanze della Commissione centrale e possono assistere a quelle del Comitato esecutivo, qualora ne siano da esso richiesti.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che senza giustificato motivo, non partecipi a due adunanze consecutive o del Collegio sindacale o della Commissione centrale, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro.

La retribuzione dei membri del Collegio sindacale è fissata annualmente dalla Commissione centrale, con l'osservanza delle disposizioni vigenti. ».

L'art. 22, ultimo comma, è modificato come segue:

« Qualora un dipendente della Cassa di risparmio venisse a trovarsi debitore della stessa a seguito di successione, donazione od altra causa, il Comitato esecutivo dovrà fissare un termine per l'estinzione della relativa obbligazione, informandone i competenti organi di vigilanza. ».

L'art. 27, ultimo comma, è modificato come segue:

« I rimborsi sui libretti nominativi fatti a persone che non sappiano sottoscrivere, dovranno essere constatati ed accertati mediante dichiarazione scritta di due testimoni; alle persone incapaci di sottoscrivere non potrà però mai essere pagata in una sola volta una somma maggiore di L. 5000 ».

L'art. 31, al quarto comma, viene completato come segue:

« Gli effetti del preavviso, salvo quanto previsto dall'art- 43 per i depositi vincolati, durano otto giorni dopo la sua scadenza, trascorso il qual termine, il preavviso è annullato d'ufficio. ».

L'art. 32 è modificato come segue:

« Ferme le disposizioni regolamentari relative ai limiti di tempo e di somme e sempre con la presentazione del libretto, le dipendenze della Cassa di risparmio possono ricevere depositi ed effettuare rimborsi parziali o totali anche su libretti di risparmio emessi da qualsivoglia altra dipendenza. ».

L'art. 35 è modificato come segue:

« In caso di variazioni delle condizioni e dei tassi di interesse sulle varie specie di depositi e delle condizioni relative ai rimborsi, esse saranno operative, anche rispetto ai depositi in corso, trascorso un mese dal loro annuncio al pubblico, mediante affissione nei locali delle dipendenze, nonchè la loro pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali della provincia di Milano.

Sempre in ordine alla disciplina dei depositi e dei rimborsi, alla Commissione centrale compete la facoltà di provocare, in circostanze eccezionali, tutti quei provvedimenti che si rendessero indispensabili per la tutela dell'Istituto, richiedendone autorizzazione ai competenti organi di vigilanza; tali provvedimenti, così approvati, si recheranno a pubblica notizia nei modi suindicati e si intenderanno obbligatori per tutti gli interessati. ».

L'art. 36 è modificato come segue:

« In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di un libretto al portatore o nominativo, di polizze, certificati od altri documenti, comunque denominati, nominativi o al portatore, rappresentativi di titoli o valori in genere depositati presso la Cassa di risparmio, si osserveranno le disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari contenute nella legge 30 luglio 1951, n. 948.

Oltre all'annotazione di fermo apposta, a sensi della medesima legge, sulle partite corrispondenti a detti titoli o documenti rappresentativi, tale annotazione di fermo verrà apposta anche sulle partite relative a libretti al portatore, allorchè venga notificato alla Cassa di risparmio un atto giudiziale riguardante controversia sui diritti a succedere in ordine ai libretti stessi od a seguito di richiesta scritta dell'autorità giudiziaria; tale fermo resterà operativo sino ad esito della controversia medesima od a revoca dell'autorità richiedente.

Ogni dipendenza della Cassa di risparmio tiene esposto al pubblico un elenco delle proprie partite annotate di fermo a sensi dei comma precedenti. ».

Art. 37, si sopprime l'intero testo.

Art. 38, si sopprime l'intero testo.

Art. 39, si sopprime l'intero testo.

L'art. 40, si modifica come segue:

« Quando trattasi di libretti che portano una somma non superiore a L. 10.000 si può prescindere dal richiedere il regolare giudizio di annullamento ed autorizzare il pagamento del libretto smarrito, rubato o distrutto o l'emissione di altro in sua sostituzione, contro la garanzia di persona benevisa, che tenga indenne la Cassa di risparmio da ogni eventuale pretesa del detentore del libretto estinto o smarrito. ».

Art. 41, si sopprime l'intero testo.

L'art. 42, primo e secondo comma, è modificato come segue:

« I rimborsi su libretti di deposito ordinario ed a piccolo risparmio vengono concessi con l'osservanza dei limiti di disponibilità e dei relativi termini di preavviso prescritti dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi, in conformità delle condizioni e norme di carattere generale vigenti in materia. ».

L'art. 43 è modificato come segue:

« I libretti a piccolo risparmio speciale, sui quali viene corrisposto un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati a persone ed enti appartenenti a categorie ammesse ad usufruirne, giusta quanto disposto dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi, con l'osservanza delle condizioni e norme di carattere generale vigenti in materia.

Anche per quanto concerne i limiti massimi dei depositi fruttiferi, dei versamenti e dei prelevamenti, nonchè dei termini di preavviso relativi a questi ultimi, si osservano le suaccennate disposizioni regolamentari di carattere generale.

La Cassa accetta versamenti a partire da L. 100 e non rilascia che un solo libretto a favore della stessa persona od ente. ».

L'art. 47 è modificato come segue:

« La somma da rimborsare rimane a disposizione del depositante dalla scadenza del vincolo o del preavviso per un periodo di quindici giorni, durante i quali detta somma rimarrà infruttifera; trascorso detto periodo, senza che il depositante abbia provveduto alla riscossione della somma, si intenderà ripristinato il vincolo, con l'applicazione del corrispondente tasso di interesse. ».

L'art. 48 è modificato come segue:

« I prelevamenti anticipati prima della scadenza del vincolo o del preavviso, anche ad estinzione, sono condizionati all'osservanza delle norme approvate dai competenti organi di vigilanza o contemplate da accordi interbancari. ».

L'art. 49 è modificato come segue:

« La Cassa di risparmio emette buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa, secondo quanto stabilito dalla Commissione centrale, con le modalità fissate del Comitato esecutivo e alle condizioni disposte dai competenti organi di vigilanza o contemplate da accordi interbancari. ».

L'art. 50, primo comma, è modificato come segue:

« La Cassa di risparmio accetta depositi in conto corrente, con le modalità stabilite dal Comitato esecutivo. ».

L'art. 51, secondo comma, è modificato come segue:

« Le modalità dei versamenti, la misura del tasso massimo, l'applicazione dei giorni di valuta, i limiti di disponibilità, i termini di preavviso e tutte le altre questioni connesse sono disciplinate dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi, con l'osservanza delle condizioni e norme di carattere generale vigenti in materia. ».

L'art. 52, ultimo comma, è completato come segue:

« Le disponibilità a vista ed i preavvisi sono fissati caso per caso dal Comitato esecutivo, entro i limiti stabiliti dalle superiori autorità e da accordi interbancari. ».

L'art. 53, lettera *f)* e lettera *r)*, è completato come segue:

lettera *f)*: « in conti correnti garantiti da ipoteche o da cessione di crediti liquidi ed esigibili a determinate scadenze, verso Enti pubblici o da titoli di cui alla lettera *a)*, o da cambiali o da fideiussione di terzi; »

lettera *r)*: « in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico e Banche d'interesse nazionale, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, nonchè in anticipazioni in conto corrente senza garanzia a favore delle proprie gestioni annesse; ».

Allo stesso art. 53 si aggiunge inoltre il seguente altro paragrafo:

« *s)* la Cassa di risparmio può inoltre consentire aperture di credito semplici e documentate utilizzabili in Italia ed all'estero in dipendenza di importazioni ed esportazioni, secondo le modalità e leggi vigenti. ».

L'art. 55, ultimi due comma, è modificato come segue:

« Il limite di fido per le operazioni cambiarie ad una sola firma e le aperture di credito in conto corrente con la sola obbligazione chirografaria del correntista non potrà superare la somma di lire 50 milioni per ciascuna persona o ditta, salvo deroga da richiedersi per singoli casi eccezionali all'organo di vigilanza e la misura massima globale che la Cassa può investire in siffatte operazioni non potrà eccedere l'8 per cento delle attività amministrate. ».

Subito dopo il predetto art. 55, si aggiunge il seguente nuovo articolo, come sotto contrassegnato con il n. 52:

« La Cassa di risparmio può:

a) effettuare operazioni in cambi nei limiti e con le modalità prescritte dalle leggi in vigore e con l'autorizzazione del competente organo di vigilanza;

b) intrattenere conti attivi e passivi in valuta nazionale ed estera con Istituti di credito in Italia ed all'estero con la osservanza delle disposizioni valutarie vigenti;

c) ricevere e cedere all'incasso effetti semplici e documentati ed in genere titoli e documenti rappresentativi di merci e di crediti sull'Italia e sull'estero;

d) costituire cauzioni, rilasciare fideiussioni, avalli ed accettazioni per conto di terzi di notoria solvibilità, con le cautele e i limiti previsti dal presente statuto per gli impieghi. ».

In conseguenza della soppressione del testo degli articoli 37, 38, 39 e 41 e dell'aggiunta del nuovo articolo di cui sopra, gli articoli 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 vengono rispettivamente contrassegnati coi numeri: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64; detto nuovo articolo viene invece contrassegnato col n. 52.

Visto, *il Ministro*: GAVA

(5717)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 517 del 29 ottobre 1955
Prezzo dei carboni

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 509 del 4 ottobre 1955, il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 517 del 29 ottobre 1955, ha adottato la seguente decisione.

I. — PREZZI DEI CARBONI FOSSILI ESTERI

Con decorrenza immediata, i prezzi del carbone non sdoganato, per tonnellata metrica resa cif porti Alto Tirreno o franco frontiera, vengono modificati come appresso.

I prezzi si riferiscono alle pezzature di origine dei carboni di qualità primaria o comunque con non più del 5 % di umidità e del 10 % di ceneri sul secco, fatta esclusione per i minuti non lavati e per le voci per le quali è fatta menzione delle qualità secondarie.

I prezzi cif sottoindicati sono determinati per i porti dello Alto Tirreno. Per i porti del Basso Tirreno i prezzi cif vanno maggiorati di L. 100 a tonnellata per i porti di Civitavecchia e Napoli e di L. 360 a tonnellata per i porti rimanenti compresi quelli della Sicilia e della Sardegna. Per gli altri porti gli stessi prezzi vanno maggiorati di L. 900 per il carbone proveniente dall'America e di L. 600 per le altre provenienze, esclusa la Polonia per la quale la maggiorazione è di L. 400 alla tonnellata.

Per il carbone americano sbarcato a Savona Funivie il prezzo cif è ridotto di L. 100 a tonnellata. Per il carbone sbarcato in più porti è consentita una ulteriore maggiorazione su quelle precedentemente previste fino al massimo di L. 300 a tonnellata, che dovrà peraltro essere autorizzata dai Comitati provinciali prezzi competenti per territorio con apposita lettera, i cui estremi saranno richiamati nella fattura dell'importatore.

CARBONI AMERICANI

1. *Antracite*:		
pezzatura da 60 a 80 mm.	L.	19.100
pezzatura da 40 a 60 mm.	»	18.100
pezzatura da 20 a 40 mm.	»	17.950
2. *Carbone da vapore*:		
basse materie volatili tout venant	»	12.950
basse materie volatili grigliato in miniera	»	13.500
alte materie volatili tout venant	»	12.700
alte materie volatili grigliato in miniera	»	13.100
3. *Carbone da gassogeno* grigliato in miniera:		
imbarcato ad Hampton Roads	»	13.850
imbarcato a Filadelfia	»	13.250
4. *Carbone da gas*	»	13.050
5. *Carbone da coke*		
basse materie volatili	»	13.500
alte materie volatili	»	13.150
6. *Coke da petrolio*	»	18.350

CARBONI INGLESI

1. *Antracite*:		
noci (pezzatura da 30 a 80 mm.)	L.	19.750
minuti lavati (da 0 a 10 mm.)	»	11.250
2. *Carboni da vapore e da forno*:		
a) carbone del Galles (Cardiff, Newport, Barry, Penarth, Swansea):		
grigliato in miniera	»	14.450
grosso e arancio (pezzatura superiore a 80 mm.)	»	14.450
minuti metà lavati e metà non lavati (da 0 a 10 mm.)	»	12.600
b) Carbone Yorkshire:		
grigliato in miniera e noce Classe prima	»	14.700
nocetta (Doubles-singles) Classe prima	»	14.000
minuti lavati (da 0 a 10 mm.) Classe prima	»	11.800
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.) Classe prima	»	11.800

3. *Carbone da gas*:

a) carbone Durham primario	L. 13.550
carbone Durham secondario	» 13.350
b) carbone Yorkshire primario	» 14.250
c) carbone East Middland primario	» 13.550

CARBONE ARSA

(cif porti Alto Adriatico)

Granitello (pezzatura da 10 a 20 mm.)	L. 9.600
Minuto (da 0 a 10 mm.)	» 8.600

per i porti del Medio Adriatico (Ancona e Pescara) è autorizzato un aumento di L. 300 a tonnellata.

CARBONE SUD-AFRICA

(cif Adriatico e Tirreno)

Antracite arancio (pezzatura da 50 a 80 mm.)	L. 15.250
Antracite noci (pezzatura da 30 a 50 mm.)	» 16.250
Antracite pisello	» 13.300
Carbone da vapore	» 10.950

ANTRACITE RUSSA

(cif Adriatico e Tirreno)

Pezzatura superiore a 25 mm. con tolleranza del 25% di pezzature inferiori a 25 mm.	L. 15.450
Minuto	» 11.500

CARBONI TEDESCHI

	Via mare Lire	Via terra Lire
1. *Antracite*:		
a) antracite di 1ª classe:	—	—
noci 1	—	18.450
noci 2	—	19.650
minuti lavati	—	12.150
b) antracite di 1ª classe delle miniere Heinrich Carl Funke Portingsiepen e Longenbrauhm:		
noci 1	—	18.900
noci 2	—	20.100
c) antracite di 1ª classe « Sophia Jacoba »:		
noci 1	—	20.450
noci 2	—	21.750
d) antracite speciale per elettrodi	—	20.400
2. *Carbone magro ed antracitoso* (Magerkohlen):		
noci 1	15.550	16.500
noci 2-3	16.400	17.400
minuto	11.200	12.050
3. *Carbone semi bitumoso* (ess):		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	12.350	13.300
noci 1	13.750	14.700
noci 2-3	15.250	16.200
4. *Carbone grasso* (fett): *da vapore a lunga fiamma* (gasflamm): *e carbone da gas*:		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	12.350	13.300
noci 1	12.350	13.350
noci 2	12.350	13.300
noci 3-4	12.400	13.350
5. *Carbone da coke*:		
fini da coke	11.750	12.700

CARBONI FRANCESI

1. *Bacino Sarre e Lorena*:		
a) Carbone grasso, da vapore e da gas:		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	—	13.400
noci 1-2	—	13.400
noci 3-4	—	13.400
b) Carbone a lunga fiamma da vapore e da forno:		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	—	13.200
noci 1	—	13.400
noci 2	—	13.200
noci 3	—	13.300
noci 4	—	13.200
minuti lavati	—	11.050
2. *Bacino della Provenza Carbone a lunga fiamma*:		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	—	10.800
noci (pezzatura da 50-80 e 30-60 mm.)	—	11.100
nocetta (pezzatura da 15-30 mm.)	—	9.100
pisello (pezzatura da 6-30 mm.)	—	8.250
minuto (pezzatura da 0-6 mm.)	—	6.750

CARBONE POLACCO

	Via mare Lire	Via terra Lire
Pezzatura oltre 30 mm.	14.750	—
Pezzatura da 10 a 30 mm.	14.300	—

MATTONELLE ED ALTRI AGGLOMERATI

Mattonelle inglesi	12.900	—
Ovuli antracite primaria tedesca	—	15.400
Ovuli antracite tedesca Kahlscheid marca E.	—	15.850
Ovuli antracite Sophia Jacoba marca S.J.	—	16.150

Per l'antracite nuovamente grigliata durante la discarica dei vapori, i prezzi franco vagone porto di sbarco saranno fissati dai Comitati provinciali dei prezzi, previ accertamenti.

Restano invariate le disposizioni generali, di cui al provvedimento n. 287 del 10 luglio 1951, come pure le norme e le aliquote per la nazionalizzazione dei carboni e la formulazione dei prezzi di vendita al consumo di cui ai provvedimenti n. 249 del 24 ottobre 1950 e n. 105 del 9 aprile 1947.

II. — QUOTE SPESE DI SBARCO CARBONI

(seguito provvedimento n. 509 del 4 ottobre 1955)

A modifica del provvedimento n. 442 del 29 ottobre 1954 è fissata come appresso la quota media spese di sbarco da fondo stiva a vagone per il porto indicato:

Genova . . . . L. 590 a tonnellata

(5764)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto romano presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Bologna, è vacante la cattedra di « diritto romano », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5755)

Vacanza della cattedra di radiologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di « radiologia », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5782)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ruoli di anzianità dei sottufficiali in servizio ordinario e dei sottufficiali, guardie scelte e guardie musicanti - Situazione al 1° maggio 1955.

Sono stati pubblicati i ruoli di anzianità dei sottufficiali in servizio ordinario e dei sottufficiali, guardie scelte e guardie musicanti, situazione al 1° maggio 1955.

Gli interessati potranno, nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione del presente avviso, presentare gli eventuali reclami per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità.

(5738)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*).

Elenco n. 1.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990; si notifica che ai termini dell'art. 75 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	875191	Comune di Formia (Latina)	199,50
Id.	875192	Come sopra	17,50
Id.	20936	Come sopra	59,50
Id.	257265	Comune di Maranola (Caserta)	14 —
Id.	324779	Come sopra	17,50
Id.	341157	Ricettizia di S. Luca in Maranola (Caserta)	10,50
Id.	343086	Come sopra	7 —
Rendita 5 % (1935)	233551	Comune di Formia (Latina)	2.725 —
Id.	242653	Come sopra	875 —
Id.	245733	Come sopra	16.125 —
Id.	115971	Come sopra	145 —
Id.	155648	Come sopra	585 —
P. R. 3,50 % (1934)	124450	Comune di Maranola (Caserta)	119 —
Id.	308914	Come sopra	87,50
Id.	173011	Come sopra	70 —
P. Ric. 5 %	4806	Comune di Formia (Latina)	4.200 —
Id.	4807	Come sopra	1.000 —
Id.	4808	Come sopra	2.500 —
Id.	20214	Come sopra	400 —
Id.	20215	Come sopra	8.500 —
Id.	21884	Come sopra	2.350 —
Id.	20087	Come sopra	300 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(4475) Roma, addì 18 agosto 1955 — *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 251

Corso dei cambi del 2 novembre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,87	624,80	624,78	624,87	624,72	624,82	624,825	624,87	624,85	—
$ Can.	626,15	626,25	626 —	626,50	626,05	626 —	626,50	626,50	626,25	—
Fr. Sv. lib.	145,80	145,78	145,80	145,82	145,73	145,77	145,805	145,82	145,80	—
Kr. D.	90,85	90,87	90,90	90,86	90,80	90,80	90,88	90,86	90,87	—
Kr. N.	87,78	87,78	87,82	87,78	87,90	87,72	87,83	87,785	87,785	—
Kr Sv.	121,48	121,49	121,45	121,42	121,39	121,39	121,45	121,42	121,49	—
Fol.	165,34	165,40	165,35	165,32	165,33	165,30	165,25	165,32	165,34	—
Fr. B.	12,59	12,592	12,59	12,592	12,585	12,59	12,591	12,592	12,592	—
Fr. Fr.	178,55	178,67	178,65	178,63	178,57	178,64	178,65	178,63	178,63	—
Fr Sv. acc.	143,70	143,72	143,68	143,67	143,64	143,67	143,65	143,67	143,72	—
Lst.	1755,45	1755,50	1755,50	1755,625	1754,75	1755,60	1755,25	1755,625	1755,625	—
Dm. occ.	149,70	149,67	149,69	149,675	149,64	149,71	149,62	149,67	149,71	—

Media dei titoli del 2 novembre 1955

Rendita 3,50 % 1906	59,90
Id. 3,50 % 1902	60 —
Id. 5 % 1935	92,40
Redimibile 3,50 % 1934	80,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,175
Id. 5 % 1936	93,675
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	93,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	93,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,625

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 novembre 1955

1 dollaro USA.	624,847
1 dollaro Can.	626,50
1 Fr. Sv. lib.	145,812
1 Kr. Dan.	90,87
1 Kr. Norv.	87,805
1 Kr. Sv.	121,435
1 Fol.	165,285
1 Fr. bel.	12,501
100 Fr. Fr	178,64
1 Fr. Sv. acc.	143,66
1 Lst.	1755,437
1 Marco ger.	149,647

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 9 luglio 1954, nella zona di L'Aquila, località San Giuliano, dell'estensione di ettari 500, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino a nuova disposizione.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 11 agosto 1950, 30 novembre 1951, 14 luglio 1952, 27 maggio 1953 e 12 agosto 1954, nella zona di Gambatesa, Riccia e Pietracatella (Campobasso), dell'estensione di ettari 300 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 11 agosto 1950, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 24 maggio 1954, nella zona di Apice, località Riponi (Benevento), dell'estensione di ettari 1000 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 14 agosto 1954, nella zona di Cori e Norma, località Monti Arestino-Lucini (Latina), dell'estensione di ettari 759 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 29 luglio 1953 e 31 maggio 1954, nella zona di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), dell'estensione di ettari 600 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 29 luglio 1953, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino a nuova disposizione.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 5 agosto 1954, nella zona di Galbiate (Como), dell'estensione di ettari 800 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico

delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 4 agosto 1954, nella zona di Cernusco Montevecchia, Missaglia e limitrofi (Como), della estensione di ettari 800 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 31 luglio 1952, 15 giugno 1953 e 12 agosto 1954, nella zona di Campodimele e Lenola, località Faggeto (Latina) dell'estensione di ettari 400, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 31 luglio 1952, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 24 maggio 1954, nella zona di Acquasanta (Ascoli Piceno), dell'estensione di ettari 350, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino a nuova disposizione.

(5506)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 8 agosto 1952, 4 giugno 1953 e 7 giugno 1954, nella zona di Ancona, Sirolo e Camerano, denominata Poggio Massignano (Ancona), dell'estensione di ettari 1100, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 8 agosto 1952, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 13 agosto 1954, nella zona di Ancona, Agugliano, Polverigi ed Offegna (Ancona), dell'estensione di ettari 1594, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 2 giugno 1953 e 20 agosto 1954, nella zona di Telgate, Bolgare, Calcinate, Mornico e Palosco (Bergamo), della estensione di ettari 1000 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 2 giugno 1953, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 1° agosto 1951, 25 giugno 1952, 13 maggio 1953 e 23 maggio 1954, nella zona di Casirate d'Adda (Bergamo), dell'estensione di ettari 400 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 1° agosto 1951, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 4 giugno 1953 e 25 maggio 1954, nella zona di Calcio, Cividate al Piano, Cortenuova e Covo (Bergamo) della estensione di ettari 1000 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 4 giugno 1953, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

(5687)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per esami a quattro posti di vice segretario aggiunto di sezione di 2ª classe in prova (gruppo B, grado 11°) presso il Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 2 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1955 (registro n. 5 Presidenza, foglio n. 153) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 2 luglio 1955, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quattro posti di vice segretario aggiunto di sezione di 2ª classe in prova (gruppo *B*, grado 11°) presso il Consiglio di Stato;

Visto l'art. 12 del regolamento per gli esami di ammissione e promozione nei ruoli del personale di segreteria del Consiglio di Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1949, n. 821;

Vista la proposta formulata dal Presidente del Consiglio di Stato con lettera n. 902 Gab. del 13 settembre 1955, per la nomina della Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso suindicato è costituita come appresso:

Presidente:

Potenza dott. Giuseppe, consigliere di Stato.

Membri:

Crisci dott. Giorgio, referendario del Consiglio di Stato;

Musotto prof. dott. Salvatore, direttore di segreteria di 1ª classe del Consiglio di Stato;

Unità prof. Gaetano, docente di materie letterarie in Istituto di istruzione media di secondo grado;

Sciascia prof. dott. Gaetano, docente di materie giuridiche.

Segretario:

Crisopulli dott. Gabriele, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione dell'interno, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 settembre 1955

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1955
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 196. — TEMPESTA

(5739)

Concorso per titoli e per esame a cinque posti di referendario presso il Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli e per esame a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato.

Al concorso possono partecipare i funzionari di gruppo *A* dell'Amministrazione dello Stato, compresi quelli del Senato e della Camera dei Deputati, di grado non inferiore all'8°, appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite delle rispettive Amministrazioni, non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e debbono essere corredate dello stato di servizio, delle note di qualifica, dei fascicoli personali dei singoli aspiranti e di una relazione motivata sulla qualità del servizio dai medesimi prestato, nonchè degli altri titoli di cui questi fossero provvisti.

Art. 3.

Con provvedimento Presidenziale possono essere esclusi dal concorso gli aspiranti che in base agli atti riguardanti la carriera già percorsa, ed alle informazioni date dalle Amministrazioni da cui dipendono, non risultino di avere dimostrato idoneità e buona condotta negli uffici esercitati.

Art. 4.

L'esame consiste nello svolgimento di cinque temi (quattro teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:

1) diritto civile (compreso il commerciale) comparato con il diritto romano;
2) diritto internazionale, pubblico e privato;
3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto amministrativo (prova teorica);
5) diritto amministrativo (prova pratica).

Art. 5.

L'esame orale verte, oltre che sulle materie di cui all'articolo precedente, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto penale, sul diritto coloniale, sul diritto del lavoro, sul diritto processuale civile e penale, sulla storia del diritto italiano e sulla economia politica.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice procede preliminarmente all'esame dei titoli specificati all'art. 2 del presente decreto.

Ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli; non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.

Sono ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto quaranta punti in media su tutte le materie e non meno di trentacinque in ciascuna di esse.

Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di quaranta punti. Alla somma dei punti riportati per titoli e per le prove di esame, la Commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostra di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Risulteranno vincitori del concorso, nei limiti dei posti disponibili, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 7.

Per quanto riguarda i titoli preferenziali, a parità di merito, si osservano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è composta del presidente del Consiglio di Stato o di un presidente di Sezione, presidente; di due consiglieri di Stato, di un consigliere di Cassazione, di un professore ordinario di diritto privato della Facoltà giuridica di una Università, membri.

E' assistita per l'ufficio di segreteria da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri di grado non inferiore all'8°.

Per la prova sulle lingue estere il giudizio è dato dalla Commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue, che sono materie dell'esame.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nelle date che saranno indicate con successivo avviso.

Roma, addì 21 settembre 1955

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1955
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 192. — TEMPESTA

(5740)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto n. 340.2.36/7567 del 23 marzo 1955, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1953;

Vista la nota del Prefetto di Grosseto con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico condotto, impedito per impegni di servizio, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Carlo Giordano, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1953, il dott. Livio Bartolini, medico condotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 12 ottobre 1955

(5611) *L'Alto Commissario*: TESSITORI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Torino in data 24 dicembre 1954, n. 4640, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

Presidente:
Sarro dott. Ennio, vice prefetto.

Componenti:
Cotta-Ramusino dott. Ferruccio, medico provinciale;
Mattiet prof. Guido Usseglio, docente in clinica medica;
Psacharopulo prof. Giorgio, docente in clinica chirurgica;
Trossarelli prof. Luigi, medico condotto.

Segretario:
Trotta dott. Ugo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 12 ottobre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5612)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Sondrio in data 19 febbraio 1955, n. 2467, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954 e il decreto di modifica n. 4089, del 25 marzo 1955;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio al 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

Presidente:
Zampaglione dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:
Muccio dott Giorgio, medico provinciale;
Casolo prof. Giovanni, docente in clinica medica;
Bariatti prof. Raimondo, docente in clinica chirurgica;
Foppoli dott. Francesco, medico condotto.

Segretario:
Scola dott. Nicola.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede presso l'Ospedale maggiore «Niguarda» di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 12 ottobre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5610)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ragusa.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Ragusa in data 9 marzo 1955, n. 5445, con cui è stato indetto il concorso al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ragusa, è costituita come appresso:

Presidente:
Monaco dott. Franco, vice prefetto ispettore.

Componenti:
D'Alessandro prof. Giuseppe, docente in igiene;
De Gaetani prof. Giovannino, docente in patologia generale;
Russo prof. Giuseppe, dell'Istituto superiore di sanità;
Bongiovanni dott. Vincenzo, direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ragusa.

Segretario:
Santonocito dott. Paolo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 13 ottobre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5582)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ragusa.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Ragusa in data 9 marzo 1955, n. 5445, con cui è stato indetto il concorso al posto di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ragusa, è costituita come appresso:

Presidente:
Monaco dott. Franco, vice prefetto ispettore.

Componenti:
D'Alessandro prof. Giuseppe, docente in igiene;
De Gaetani prof. Giovannino, docente in patologia generale;
Russo prof. Giuseppe, dell'Istituto superiore di sanità;
Bongiovanni dott. Vincenzo, direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ragusa.

Segretario:
Santonocito dott. Paolo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 13 ottobre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5580)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Treviso.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Treviso in data 20 luglio 1955, n. 15932, con cui è stato indetto il concorso al posto di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Treviso, è costituita come appresso:

Presidente:

Parisi dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:

Dechigi prof. Melchiorre, docente in igiene;

Bortolozzi prof. Menenio, docente in anatomia patologica;

Archetti prof. Italo, dell'Istituto superiore di sanità;

Mancini dott. Antonio, direttore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Treviso.

Segretario:

Neri dott. Agatino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 13 ottobre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5581)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Genova al 31 marzo 1955.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Genova in data 1° aprile 1955, n. 25930, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 31 marzo 1955 e decreto di modifica pari numero del 22 aprile 1955;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Genova al 31 marzo 1955 è costituita come appresso:

Presidente:

Gibilaro dott. Armando, vice prefetto.

Componenti:

Vallongini dott. Giovanni, medico provinciale;

Fieschi prof. Aminta, direttore dell'Istituto di patologia speciale medica dell'Università di Genova;

Cattarina prof. Attilio, primario chirurgo presso gli ospedali civili di Genova;

Repetto dott. Remo, medico condotto.

Segretario:

Bongioanni dott. Vincenzo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 12 ottobre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5609)

PREFETTURA DI ASTI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Asti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Visto il proprio decreto n. 9967 Div. 3a-san. del 21 maggio 1952, col quale veniva bandito il concorso pel conferimento di dodici posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Asti al 30 novembre 1951;

Visti i successivi decreti n. 16079 Div. 3a-san. del 22 agosto 1952, e n. 22689 Div. 3a-san. del 16 febbraio 1955, con i quali il consorzio Montegrosso-Montaldo Scarampi-Vigliano è stato definitivamente stralciato dal bando di concorso ed il consorzio di Mombercelli è stato confermato nel predetto bando come consorzio veterinario Mombercelli-Belveglio-Vinchio;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20494/13695 del 20 gennaio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1953, col quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per gli esami dei candidati del concorso predetto;

Visti i successivi decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2/94/87701, 340.3/8045, 340.3/12363, 340.3/13060 rispettivamente in data 30 giugno 1953, 21 maggio 1954, 28 ottobre 1954 e 30 novembre 1954, con i quali sono state apportate variazioni nella composizione della predetta Commissione;

Visto il proprio decreto n. 16772 Div. 3a-san. del 24 marzo 1955, col quale venivano ammessi al concorso centosettantotto candidati;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto prefettizio 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso di cui alle premesse:

1.	Candelo Ettore	punti	58,937	su 100
2.	Brossa Giuseppe	»	57,686	»
3.	Rainero Corrado	»	57,676	»
4.	Piano Biagio	»	56,845	»
5.	Negri Silvio	»	55,998	»
6.	Bonino Giovanni	»	54,892	»
7.	De Regibus Alessandro	»	54,674	»
8.	Manzone Sergio	»	54,364	»
9.	Capellino Franco	»	52,362	»
10.	Bianco Mauro	»	52,291	»
11.	Arpellino Giuseppe	»	51,734	»
12.	Parodi Giuseppe	»	51,427	»
13.	Bo Lorenzo	»	51,15	»
14.	Ansaldo Ernesto	»	51,013	»
15.	Laudani Nicolò	»	50,13	»
16.	Alberti Attilio	»	49,99	»
17.	Varvelli Mario	»	49,677	»
18.	Chiriotti Pietro	»	49,326	»
19.	Giolito Giuseppe	»	49,036	»
20.	Coda Franco	»	48,839	»
21.	Roggero Michele	»	48,815	»
22.	Pitzurra Francesco	»	48,812	»
23.	Bagnasco Cesare	»	48,757	»
24.	Sacco Federico	»	48,715	»
25.	Denna Angelo	»	48,638	»
26.	Imarisio Remo	»	48,552	»
27.	Berra Luigi	»	48,413	»
28.	Mondino Sebastiano	»	48,324	»
29.	Patroncini Franco	»	48,001	»
30.	Bulgarelli Alessandro	»	47,915	»
31.	Fasciolo Franco	»	47,821	»
32.	Milano Fausto	»	47,693	»
33.	Udo Mario	»	47,429	»
34.	Balbiano Giuseppe	»	47,308	»
35.	Ferraris Battista	»	47,168	»
36.	Meduri Flavio	»	47,103	»
37.	Valli Angelo	»	46,906	»
38.	Amiotti Giuseppe	»	46,86	»
39.	Macelli Luigi	»	46,802	»
40.	Mantica Eligio	»	46,609	»
41.	Santarsiero Vito	»	46,274	»

42. Gallardo Edoardo	punti 46,187	su 100
43. Spadoni Nello	» 46,027	»
44. Strianese Vincenzo	» 46,000	»
45. Bagnasco Giacomo	» 45,707	»
46. Parmeggiani Alessandro	» 45,625	»
47. Monti Vittorio	» 45,609	»
48. Rossi Oliviero	» 45,56	»
49. Curto Remo	» 45,471	»
50. Manzoni G. Carlo	» 45,25	»
51. Porri Bruno	» 45,228	»
52. Bosco Giuseppe	» 44,921	»
53. Grasso Giovanni	» 44,73	»
54. Tosonotti Vincenzo	» 44,32	»
55. Peggiani Remo	» 44,222	»
56. Marciano Gaetano	» 44,208	»
57. Banchini Giuseppe	» 44,046	»
58. Rocchi Carlo	» 43,899	»
59. Scarrone Michele	» 43,89	»
60. Massaglia Emilio	» 43,861	»
61. Ranaboldo Piero	» 43,78	»
62. Codicè Giuseppe	» 43,722	»
63. Tosatti Audenego	» 43,625	»
64. Occhipinti Giovanni	» 43,60	»
65. Marello Secondo	» 43,598	»
66. Penna Carlo	» 43,50	»
67. Binello Domenico	» 43,406	»
68. Rampone Renzo	» 42,716	»
69. Berrone Roberto	» 42,335	»
70. Grillo Antonio	» 42,291	»
71. Martinetto Camillo	» 42,14	»
72. De Magistris Francesco	» 42,055	»
73. Salvatorelli Mario	» 41,75	»
74. Mangone Renzo	» 41,015	»
75. Avedano Evasio	» 41,000	»
76. Gabriele Guido	» 40,50	»
77. Aghina Cesare	» 40,07	»
78. Garesio Giacomo	» 40,000	»
79. Lumbroso Elia	» 38,078	»
80. Gavotti Emilio	» 38,000	»
81. Chiaverano Anacleto	» 37,679	»
82. Zaccone Carlo	» 37,25	»
83. Gervino Giuseppe	» 35,86	»
84. Dellavalle Pietro	» 35,00	»

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino della Prefettura e per otto giorni consecutivi, verrà affisso all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Asti, addì 13 ottobre 1955

Il prefetto: Fusco

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Visto il proprio decreto n. 22019 del 13 ottobre 1955, col quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto in provincia di Asti vacanti al 30 novembre 1951;

Necessitando ora procedere all'assegnazione delle condotte poste a concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso, per le sedi a fianco di ciascuno indicati, i seguenti candidati:

1) Candelo dott. Ettore: condotta consorziale Valfenera-Cellarengo Ferrere;

2) Brossa dott. Giuseppe: condotta consorziale Portacomaro-Scurzolengo-Castiglione d'Asti;

3) Rainero dott. Corrado: condotta consorziale Castagnole Lanze-Coazzolo;

4) Piano dott. Biagio: condotta consorziale Mombercelli-Belveglio-Vinchio;

5) Negri dott. Silvio: condotta consorziale Antignano-Celle Enomondo-Revigliasco-San Martino Alfieri;

6) Bonino dott. Giovanni: condotta unica Canelli;

7) De Regibus dott. Alessandro: condotta consorziale Agliano-Castelnuovo Calcea-Moasca-San Marzano Oliveto;

8) Manzone dott. Sergio: condotta consorziale Castello d'Annone-Azzano d'Asti-Rocca d'Arazzo;

9) Capellino dott. Franco: condotta consorziale Montafia-Capriglio-Viale;

10) Bianco dott. Mauro: condotta consorziale Rocchetta Tanaro-Cerro Tanaro;

11) Arpellino dott. Giuseppe: condotta consorziale di Incisa Scapaccino-Castelnuovo Belbo-Cortiglione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, verrà affisso all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Asti, addì 13 ottobre 1955

Il prefetto: Fusco

(5694)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.